MODIFICHE DEI REQUISITI PER LA NOMINA DEI GIUDICI ONORARI AGGREGATI DA DESTINARE ALLE SEZIONI STRALCIO ISTITUITE DALLA LEGGE 22 LUGLIO 1997, N. 276, E MODIFICA DELL'ARTICOLO 123-BIS DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Art. 3

Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398

Nel comma 2 dell'articolo 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, inserito con l'articolo 2 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, le parole: "La prova preliminare ha luogo in sedi decentrate", sono sostituite dalle seguenti: "La prova preliminare ha luogo a Roma o in sedi decentrate".

Versione in vigore dal 23 settembre 1998, non più in vigore dal 22 novembre 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche dei requisiti per la nomina dei giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio istituite dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, e modifica dell'articolo 123-bis dell'ordinamento giudiziario
Estremi	Decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-dei-requisiti-per-la-nomina-dei-giudici-onorari-aggregati/art-3-modifica-all-articolo-17-del-decreto-legislativo-17-novembre-1997-n/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it